

**CONVENZIONE PER TIROCINI  
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO  
(CURRICULARE)**

**TRA**

l'Università degli Studi della Tuscia con sede legale in Viterbo, Via S.Maria in Gradi, n. 4 – 01100, codice fiscale 80029030568, partita IVA 00575560560, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore" o Ateneo/Università, rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Ubertini nato a Perugia il 9/07/1974, indirizzo PEC: [protocollo@pec.unitus.it](mailto:protocollo@pec.unitus.it)

**E**

l'ENEA Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma, codice fiscale 01320740580, partita IVA 00985801000, d'ora in poi denominata anche "Soggetto Ospitante" o ENEA nella persona del Direttore Generale Ing. Giorgio Graditi, nato a Palermo (PA) il 26/12/1968, indirizzo PEC: [direzionegenerale@cert.enea.it](mailto:direzionegenerale@cert.enea.it),  
(di seguito denominate, le Parti)

**Premesso**

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998;

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1

lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati;

- che le Parti a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione per tirocini fra l'Università degli Studi della Tuscia e l'ENEA, risolvono consensualmente la precedente Convenzione per tirocini stipulata in data 23 giugno 2021 fra il *Dipartimento per l'Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)* e l'ENEA;

### **Si conviene e stipula quanto segue**

#### **Art. 1 - Premesse e Finalità**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'ENEA, tenuto conto delle proprie attività programmatiche nonché delle conseguenti disponibilità organizzative, si impegna ad accogliere, ai sensi dell'art. 1 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del Lavoro, su proposta dell'Università, presso le proprie strutture, studenti dell'Università degli Studi della Tuscia, d'ora in poi denominati "tirocinanti".

#### **Art. 2 - Modalità di svolgimento del tirocinio**

1. Il tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro né collaborazione professionale.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un Tutor indicato dal Soggetto Ospitante.

3. Per ciascun tirocinante accolto dall'ENEA, in base alla presente

Convenzione, viene predisposto un Progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei Tutor;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza presso ENEA;
- le strutture ENEA (Centri, laboratori, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il Progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dal decreto sopra citato (art.7 del D.M. 142/98).

### **Art. 3 - Obblighi del tirocinante**

1. L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08);
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a procedimenti amministrativi, processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e le policy dell'ENEA per i dati personali che venisse a trattare

durante lo svolgimento del tirocinio;

- rispettare le previsioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA e relativi aggiornamenti;

- attenersi alle indicazioni fornite dal Tutore universitario e dal Tutor ENEA.

Per le modalità di accesso alla struttura ospitante e lo svolgimento delle attività previste nel Progetto formativo, si applicano le procedure di accesso e ospitalità definite dal Soggetto Ospitante.

#### **Art. 4 - Soggetto Ospitante**

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire ai tirocinanti l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;

- assicurare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (es. D.lgs. 81/2008 s.m.i.).

#### **Art. 5 - Salute e Sicurezza sul Lavoro**

Ciascuna parte si impegna al rispetto di tutti gli obblighi di spettanza previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e in materia di radioprotezione (D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.) come nel tempo vigenti, se e in quanto applicabili alle attività oggetto della presente Convenzione, garantendo la cooperazione e il coordinamento necessari ad assicurarne piena e reciproca attuazione.

#### **Art. 6 - Assicurazione**

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del

tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.

#### **Art. 7 - Clausola di Riservatezza**

Il Soggetto Promotore/il tirocinante si impegnano a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione o all'attività del Soggetto Ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del tirocinio oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

Per consentire lo svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione, i dati personali riferiti agli interessati di ciascuna Parte, coinvolti nello svolgimento delle medesime attività, potranno essere comunicati all'altra Parte.

Ciascuna Parte si impegna, pertanto, a trattare i dati personali degli interessati per le sole finalità inerenti all'esecuzione della presente Convenzione e all'adempimento degli obblighi derivanti dalla stessa, in qualità di autonomo Titolare del trattamento.

In particolare, le attività di trattamento svolte da ciascuna Parte, in relazione ai dati personali degli interessati dell'altra Parte, saranno finalizzate all'organizzazione e allo sviluppo delle attività di rispettiva competenza.

In relazione alle attività di trattamento di rispettiva pertinenza, ognuna delle

Parti è autonomamente responsabile per l'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE n. 2016/679, dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e da ogni altra normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, il rispetto dei principi di corretto trattamento.

Nello specifico, i dati personali dei tirocinanti interessati saranno trattati da ENEA per ogni finalità connessa allo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione e alle correlate esigenze logistiche e organizzative e, a tal fine, potranno essere comunicati ai dipendenti e ai collaboratori dell'Enea e da questi trattati, quali autorizzati al trattamento, anche mediante strumenti informatici, per il tempo strettamente necessario ad assicurare la completa realizzazione delle finalità del trattamento.

Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, gli studenti tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, rispetto a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

#### **Art. 9 - Clausola di legalità e trasparenza**

Il Soggetto Promotore dichiara di conoscere ed accettare le previsioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA e relativi aggiornamenti, (consultabili sul sito internet dell'ENEA: [www.enea.it](http://www.enea.it)) sopra richiamati e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione di attività che scaturiscono

dall'esecuzione dalla presente Convenzione.

#### **Art. 10 - Durata e Rinnovo**

La presente Convenzione ha la durata di tre anni (3 anni) con decorrenza dal relativo perfezionamento in forma elettronica, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi a mezzo PEC da far pervenire almeno tre mesi (3 mesi) prima rispetto alla data di operatività del recesso.

L'ENEA garantirà l'ospitalità e il tutoraggio, nel rispetto delle previsioni di cui alla presente Convenzione, anche per quei tirocini attivati in vigore della stessa, ma da concludersi oltre la sua naturale scadenza.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Le parti si impegnano a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo mediante bonario componimento; solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione italiana. Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 12 - Dichiarazione delle Parti**

Le parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione, fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt.5, 6, 39, 40 del DPR 131 del 26.04.1986 ed è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 642 del 26.10.1972.

Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico dell'Università.

-----

Per l'Università

Per l'ENEA

*Il Rettore*

*Il Direttore Generale*

Prof. Stefano Ubertini

Ing. Giorgio Graditi